

TERRENI AGRICOLI

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.291 del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto interministeriale 28 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015

ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015

SI INFORMA CHE deve essere effettuato il versamento del SALDO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU-dovuta per l'anno d'imposta 2014 – relativa ai TERRENI AGRICOLI.

Sono esenti dall'imposta:

- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui alla lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Per il solo anno di imposta 2014 non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui sopra. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

Quindi, ma solo per il 2014, se il comune risulta (dall'elenco ISTAT) P - Parzialmente montano, ma l'altitudine supera i 600 metri, si applica l'esenzione su tutti i terreni, in virtù del Decreto del 28 Novembre (GU n. 284 del 6 dicembre 2014). Se invece risulta NM - non montano ma l'altitudine è tra i 281 metri ed i 600 metri, si applica l'esenzione sui terreni di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali anche quando concessi in fitto o comodato ad altri CD o IAP.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Non è dovuta l'imposta per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonché alla quota di possesso.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulla seguente aliquota stabilita dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 08/09/2014:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	7,60
---	--	------

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE A793
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTI
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914


ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo <http://www.comune.bergamasco.al.it>) un applicativo che agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24 compilabile e stampabile on-line.

CLASSIFICAZIONE ISTAT COMUNE DI BERGAMASCO

Provincia	COMUNE	Altitudine del centro (metri)	CLASSIFICAZIONE
AL	Bergamasco	125	NON MONTANO

Dalla residenza comunale, li 27/01/2015.....



IL SINDACO